



VIVARELLI - CASANOVI & PARTNERS
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO

Associati

CASANOVI RAG. FRANCO
VIVARELLI DOTT. ENRICO
SERAFINI RAG. RICCARDO

Collaboratori

TURCHI DOTT. LIVIO

Altri Professionisti

MINICUCCI DOTT. LEOPOLDO
PAMPANINI DOTT. DAVID

Firenze, 20 marzo 2023

Ai Clienti interessati

Loro indirizzi

Oggetto: Legge di Bilancio 2023 – Regolarizzazione irregolarità formali

L'art. 1, commi 166-173, della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di sanare le irregolarità formali, commesse fino al 31/10/2022, mediante:

- 1) pagamento di € 200 annui (da effettuarsi in unica soluzione entro il 31/03/2023 ovvero in 2 rate al 31/03/2023 e al 31/03/2024);
- 2) rimozione delle l'irregolarità entro e non oltre il 31/03/2024.

Per irregolarità formali devono intendersi le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRAP, IVA o sulle imposte dei redditi e sul pagamento dei tributi.

Nella allegata tabella sono elencate, a meri fini esemplificativi una serie di irregolarità considerate di natura formale.

Per quanto sopra indicato, vi invitiamo a contattare lo scrivente Studio, qualora interessati alla regolarizzazione de quo, per le opportune valutazioni.

Cordiali saluti.

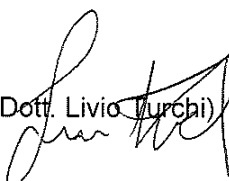
(Dott. Livio Turchi)


TABELLA IRREGOLARITA' FORMALI

- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- tardiva trasmissione delle fatture elettroniche;
- omessa o irregolare presentazione degli elenchi INTRASTAT;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio di competenza;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema Tessera Sanitaria;
- omessa comunicazione della proroga o risoluzione di un contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini iva quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito;
- detrazione IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta;
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile in assenza di frode;
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione;
- mancata iscrizione al VIES